Risposte a quesiti

IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO OBBLIGHI CONTABILI, DICHIARATIVI E PREVIDENZIALI

Iva - Spese sostenute per la partecipazione a convegni

Si chiede di sapere se, in occasione di partecipazione a convegni, la detrazione dell'Iva possa essere effettuata, oltre che per tutte le prestazioni alberghiere e di ristorazione strettamente erogate nelle giornate durante le quali si svolgono i convegni, anche per quelle relative alla notte precedente e alla notte seguente al convegno.

Per espressa previsione normativa, è consentita la detraibilità dell'Iva pagata sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari. Con riferimento alle prestazioni erogate nei giorni di svolgimento dei convegni, è prevista di detrarre l'Iva assolta sulle spese alberghiere e di ristorazione strettamente inerenti e necessarie ai fini della partecipazione alle attività congressuali. Secondo l'orientamento espresso sul punto dall'Amministrazione finanziaria, le modalità di organizzazione dell'evento o la localizzazione dello stesso rispetto al domicilio dei partecipanti possono rendere necessario sostenere tali spese nel giorno immediatamente antecedente al suo svolgimento o nel periodo immediatamente successivo.

Ai fini del riconoscimento della detrazione si ritiene, pertanto, che possano essere considerate non soltanto le spese per le prestazioni alberghiere e di ristorante che sono state erogate nei giorni di svolgimento dell'evento (a cui fa riferimento la norma), ma anche le spese, relative agli stessi servizi, il cui sostenimento è comunque necessario per la partecipazione alle attività congressuali.

Iva - Prestazioni professionali Ue ed extraUe

Un avvocato effettua prestazioni legali generiche nei confronti di clienti Ue ed extraUe. Come devono essere fatturate queste prestazioni: con o senza Iva?

Le prestazioni di natura generica effettuate da un lavoratore autonomo nazionale nei confronti di un soggetto passivo non residente sono fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-ter, co. 1, D.P.R. 633/1972.

Nel caso specifico, quindi, il prestatore italiano è tenuto all'emissione, nei confronti del committente, di una fattura fuori campo Iva, riportando sul documento la dicitura «operazione non soggetta» (e con la dicitura «inversione contabile», se le prestazioni sono rese in ambito intracomunitario). Tutto ciò sull'assunto che i committenti siano soggetti passivi e non privati, perché in quest'ultimo caso andrebbe applicata l'Iva ordinaria.

Fatturazione di più operazioni – Imposta di bollo

Un avvocato emette fatture con importi soggetti ad Iva e importi esclusi dalla sua applicazione. Addebitando insieme ai compensi professionali anche le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, è dovuta l'imposta di bollo di € 2? Nel caso in cui il professionista addebitasse separatamente le spese escluse ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/1972, può evitare l'imposta di bollo specificando che si tratta di spese relative a compensi professionali che saranno totalmente «ivati» una volta fatturati?

In linea generale, sono soggette all'imposta di bollo nella misura di € 2 (art. 13, Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972) le fatture e i documenti di importo complessivo superiore a € 77,47, riguardanti operazioni:

fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5, D.P.R.

633/1972) e territoriale (artt. da 7 a 7septies, D.P.R. 633/1972); escluse da Iva (per meglio dire, i riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora, penalità per inadempimenti, ecc., di cui all'art. 15, D.P.R. 633/1972); esenti da Iva (art. 10, D.P.R. 633/1972); non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972).

Ciò premesso, si evidenzia che l'Amministrazione finanziaria con la R.M. 3.7.2001, n. 98/E, ha chiarito che le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad Iva, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad Iva supera l'importo di € 77,47.

Registro delle somme in deposito

Commercialista in regime di contabilità semplificata. Vorrei sapere come contabilizzare le somme ricevute in deposito dai miei clienti a fronte di spese che devo sostenere in nome e per conto loro (ad esempio acquisto di marche da bollo).

Ai sensi dell'art. 3, D.M. 31.10.1974 gli avvocati, i notai ed i commercialisti devono annotare giorno per giorno e separatamente per ogni operazione in un apposito registro, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, le somme ricevute in deposito dai propri clienti sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto degli stessi clienti.

In tal caso la fattura relativa al pagamento dei corrispettivi deve essere emessa entro 60 giorni dalla data di costituzione del deposito.

La tenuta del registro delle somme in deposito è obbligatoria per i suddetti professionisti in regime di contabilità semplificata; diversamente quelli in regime di contabilità ordinaria ne sono esonerati in quanto riportano tali somme nel registro cronologico integrato delle movimentazioni finanziarie per conto di terzi (art. 3, D.M. 20.12.1990).

Perdite relative a crediti maturati per l'attività professionale svolta

Si chiede di conoscere se un professionista possa dedurre, nella determinazione del reddito professionale, le perdite relative a crediti da lui maturati nello svolgimento dell'attività professionale.

La risposta al quesito è negativa. Va innanzitutto rilevata la mancanza di una specifica disposizione nell'ambito della normativa tributaria che preveda la deducibilità fiscale dei crediti vantati dai professionisti.

Tale carenza è giustificata dal fatto che i professionisti devono seguire il criterio di cassa per determinare il reddito professionale.

In effetti, tale reddito è già determinato senza tener conto dei mancati incassi dei clienti insolventi.

I crediti relativi ai compensi maturati per l'attività professionale svolta, ma non ancora riscossi, non rilevano per la determinazione del reddito.

I compensi sono sempre già al netto sia delle perdite subite, sia degli importi non ancora percepiti a causa delle dilazioni di pagamento concesse ai clienti.

Compensi - Liquidazioni pluriennali

Un professionista riceve un incarico giudiziario che si protrae per diversi anni. In tale periodo il giudice dispone numerose liquidazioni, ognuna delle quali riferita a periodi ultrannuali. A causa dell'indisponibilità finanziaria delle parti, non vengono emesse le relative parcelle. Solo al termine del giudizio, dopo 10 anni, il professionista riscuote la somma complessiva derivante dalle numerose liquidazioni pluriennali.

Considerato che il credito è maturato in un decennio (formazione pluriennale) e la riscossione non è da addebitare alle parti, il compenso può beneficiare della tassazione separata (Cassazione, Sent. 22.1.1987, n. 564 e Sent. 3.5.1986, n. 3019), al fine di temperare un'iniqua imposizione?

La modalità impositiva mediante tassazione separata, prevista ai fini Irpef dall'art. 17, D.P.R. 917/1986 è riservata esclusivamente alle fattispecie reddituali elencate da questa norma, fra le quali non figurano i compensi professionali, sebbene questi siano stati conseguiti in modo posticipato (peraltro, non per impedimenti di assoluta oggettività, ma, a ben vedere, per libera determinazione fra le parti) rispetto alla prestazione di lavoro.

Inoltre, il riferimento alle pronunce giurisprudenziali non risulta pertinente, in quanto attiene alla corresponsione di emolumenti arretrati rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, ipotesi quest'ultima disciplinata dal citato art. 17, D.P.R. 917/1986.

Autovettura concessa al professionista in comodato

Per svolgere l'attività professionale di medico utilizzo l'autovettura intestata a mia moglie. Se stipulo un contratto di comodato gratuito, posso dedurre le spese sostenute per l'utilizzo dell'autovettura ed in quale misura?

Nel caso prospettato in quesito è necessario stipulare un contratto di comodato gratuito dove viene previsto che tutte le spese relative all'utilizzo dell'autovettura sono a carico del comodatario.

A seguito di tale contratto è consentito al comodatario (nel caso in esame titolare di reddito di lavoro autonomo) dedurre le spese derivanti dall'utilizzo dell'autovettura nella misura stabilita dall'art. 164, D.P.R. 917/1986, ad eccezione delle quote di ammortamento.

Per completezza d'informazione è da precisare che per espressa previsione normativa (art. 3, Tariffa, Parte II, D.P.R. 131/1986) il contratto di comodato di beni mobili è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Tuttavia, allo scopo di evitare eventuali contestazioni da parte degli organi accertatori, si suggerisce di procedere ugualmente alla registrazione del contratto di comodato in termine fisso.

Interessi attivi maturati sui conti correnti del professionista

Si chiede se devono essere dichiarati come compensi gli interessi attivi maturati ed accreditati sul conto corrente bancario utilizzato dal professionista esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale. Come devono essere annotati in contabilità?

La risposta è negativa. Infatti gli interessi attivi bancari non entrano a far parte dei compensi relativi allo svolgimento delle attività professionali e, pertanto, sono assolutamente irrilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale netto.

Detti proventi finanziari non scaturiscono dall'attività del professionista anche se possono trarre origine dalla giacenza di denaro sul conto corrente bancario utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale.

Compensi professionali riscossi dopo la cessazione dell'attività

Un libero professionista ha cessato la propria attività ed ha chiuso la partita Iva nel mese di dicembre 2020. Nel corso del 2021 ha incassato dei crediti derivanti da prestazioni professionali rese prima della cessazione. Tanto premesso, vorrebbe sapere quale sia il trattamento fiscale di tali compensi.

Dal momento in cui il professionista cessa la propria attività professionale, si ritiene che cessino gli obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. e conseguentemente le somme percepite dallo stesso, dopo la chiusura della partita Iva, possono essere certificate con una nota, assoggettate a ritenuta d'acconto Irpef del 20% ed escluse da Iva.

Sotto l'aspetto fiscale, si ritiene che i compensi riscossi dal professionista dopo la cessazione dell'attività, anche se si riferiscono a prestazioni rese durante l'esercizio dell'attività professionale, confluiscano tra i redditi diversi.

Ne consegue che in sede di compilazione del Mod. Redditi 2021 PF, i compensi in argomento trovano collocazione nel Quadro RL, mentre, in caso di compilazione del Mod. 730/2021, vanno indicati nel Quadro D.

Eredi di un professionista - Trattamento fiscale delle prestazioni non ancora fatturate

Si chiede di sapere quali siano gli adempimenti ai fini Iva in capo agli eredi di un professionista deceduto con riferimento alle prestazioni professionali non ancora fatturate alla data del decesso.

Con riferimento agli obblighi cui sono soggetti gli eredi di un professionista, deceduto nel 2021, nel caso in cui, negli anni passati, il de cuius abbia emesso fatture con Iva ad esigibilità differita nei confronti della Pubblica amministrazione (parcelle non ancora riscosse alla data del decesso) e nel corso del 2021 siano state effettuate e concluse prestazioni professionali non ancora fatturate alla data del decesso (lavori nei confronti della Pubblica amministrazione per i quali non è ancora intervenuta la liberatoria del committente per considerare la prestazione ultimata e fatturabile), l'Agenzia delle Entrate, con la R.M. 11.3.2019, n. 34/E (confermando quanto indicato dalla C.M. 16.2.2007, n. 11/E, dalla R.M. 20.8.2009, n. 232/E e, da ultimo, dalla Cassazione, 21.4.2016, n. 8059), ha precisato che la cessazione dell'attività professionale, con conseguente estinzione di partita Iva, non può prescindere dalla conclusione degli adempimenti relativi a operazioni attive e passive effettuate, il professionista che non esercita più non può estinguere la partita Iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti. Applicando tale disposizione anche al caso del decesso, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non sia incassata l'ultima parcella. Pertanto, è ammissibile una deroga all'art. 35-bis, D.P.R. 633/1972 che prevede la chiusura della partita Iva del de cuius da parte degli eredi entro 6 mesi dalla data del decesso.